SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

(10ª - Industria, commercio, turismo)

(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Presidente
della 13ª Commissione permanente GOLFARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» **(382)**, d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» **(500)**

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» **(626)**, d'iniziativa dei senatori Molinari e Maisano Grassi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 8, 11 e *passim*
ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 10, 11, 15 e *passim*
BALDINI *(PSI)* ..... 14, 19, 20 e *passim*
CHERCHI *(PDS)* ..... 10, 14, 19 e *passim*
CITARISTI *(DC)* ..... 11, 15, 16 e *passim*
DE COSMO *(DC)* 4, 7, 11
GIANOTTI *(PDS), f.f. relatore alle Commissioni riunite* ..... 2, 10, 14 e *passim*
GIOLLO *(Rifond. Com.)* 10, 21
PAIRE *(Liber.)* ..... 5, 6, 10 e *passim*
PARISI Vittorio *(Rifond. Com.)* . 6, 8, 11 e *passim*
PROCACCI *(Verdi-La Rete)* ..... 3, 6, 10 e *passim*
ROVEDA *(Lega Nord)* ..... 4, 10, 11 e *passim*
SPECCHIA *(MSI-DN)* ..... 7, 15, 19 e *passim*
TURINI *(MSI-DN)* 3, 11

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (382), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (500)

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (626), d'iniziativa dei senatori Molinari e Maisano Grassi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 382, n. 500 e n. 626.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 4 agosto scorso.

Oggi dovremmo iniziare l'esame degli articoli che compongono il testo base, predisposto dal collega Gianotti e da me, adottato dalle Commissioni lo scorso 28 luglio, nonchè dei numerosissimi emendamenti che a tale testo sono stati proposti. In particolare abbiamo un gruppo di emendamenti, a firma principalmente dei colleghi Boniver, Pierani e Paire, che si muove in linea col testo in discussione pur proponendo in alcuni casi modifiche sostanziali. Abbiamo poi i tantissimi emendamenti presentati dalla collega Procacci, assolutamente alternativi rispetto all'intesa che il collega Gianotti ed io avevamo raggiunto. Infine abbiamo gli emendamenti proposti dai senatori Roveda, Perin ed altri che, pur discostandosi in alcuni punti dal testo in esame, sembrano però accettarne la sostanza.

Pur essendo state già svolte le repliche, vorrei ora lasciare la parola al senatore Gianotti, che, come ho ricordato, è autore assieme a me di questo testo, e che svolge funzioni di relatore alle Commissioni riunite.

GIANOTTI, *f.f. relatore alle Commissioni riunite*. Come è ben noto a tutti i colleghi, il testo predisposto dal presidente Golfari e da me rappresenta un compromesso, una via di mezzo tra le varie posizioni fin qui emerse e poichè abbiamo ritenuto, e continuiamo a essere convinti, che solo procedendo sulle linee tracciate in esso si riuscirà a sbloccare l'*iter* della normativa, ci auguriamo che alla sua approvazione non si oppongano intenti ostruzionistici.

Certo, come accade per ogni compromesso, anche in questo caso ci troviamo di fronte a dei limiti che possiamo cercare di correggere e di superare. È evidente però che se non accetteremo di discutere su questa base non arriveremo a nulla e lasceremo inalterata la situazione attuale, con le conseguenze ben note che potranno derivare.

L'accordo trovato riguarda sostanzialmente i poteri di controllo e di istruttoria e i tempi per assolvere le procedure relative ad essi. Per gli impianti minori, quelli che chiameremo per comodità «di tipo B», la competenza spetta ad una commissione regionale in cui sono rappresentate anche le amministrazioni centrali. Per gli impianti «di tipo A», invece, per gli impianti più grandi cioè, la competenza spetta alle amministrazioni centrali stesse. Per quanto riguarda poi le attività preventive abbiamo stabilito che i tempi per la loro istruttoria non possono protrarsi senza limite. Si è stabilito cioè che, ove i tempi relativi alle procedure d'istruttoria vengano a prolungarsi eccessivamente, le attività possano essere comunque iniziate.

Ci è sembrato allora, torno a ribadirlo, che queste soluzioni rappresentassero un punto di incontro onorevole, una via di mezzo percorribile fra le diverse istanze.

Se però, come dicevo, il testo può essere migliorato, non ci sembra realistico pensare ad una diversa linea di compromesso. A questo punto, come si usa dire, *hic Rhodus hic salta*. Piuttosto che saltare però, penso che dovremmo decidere di restare sulla terra ferma.

TURINI. Signor Presidente, sulle dichiarazioni del facente funzioni di relatore chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Per quanto mi riguarda ho potuto dare uno sguardo solo molto sommario al testo, ma ugualmente ho ricavato l'impressione che in esso si prospetti una eccessiva burocratizzazione che verrebbe a colpire in modo particolare le piccole e le medie aziende. Mi auguro pertanto che sia possibile superare questo ostacolo, proprio nell'interesse di tutta la nostra economia.

PROCACCI. È vero che gli emendamenti da me presentati sono molto numerosi, non li definirei però *tout court* ostruzionistici. Al contrario mi sembra che per la gran parte mirino a rendere il testo più garantista ed efficiente, secondo quelle linee che avevamo individuato nel corso di un lavoro durato tanti mesi presso la 13ª Commissione. La gran parte degli emendamenti cioè cerca di riproporre la filosofia sottesa al testo sottopostoci dal presidente Golfari il 26 gennaio scorso e che, pur non accogliendo completamente tutte le posizioni dei Verdi, era però accettabile.

Sicuramente, del resto, non sarà sfuggito ai colleghi che avranno avuto la pazienza di esaminare i miei emendamenti che molti di essi tendono a fornire dei supporti di garanzia affinchè gli altri, quelli che ci stanno più a cuore, vengano accolti e modifichino il testo in discussione.

Al collega Gianotti, poi, il quale ci ammoniva che stiamo correndo il rischio di lasciare inalterata la situazione attuale, vorrei far presente che proprio da noi è partita una sollecitazione forte e continua per la riforma della normativa. È chiaro però che questa riforma deve migliorare e non peggiorare quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. Se così non fosse sarebbe più onesto lasciare la situazione inalterata e fare in modo che ognuno di noi esprima le proprie posizioni e se ne assuma le conseguenti responsabilità.

Vorrei poi chiedere qual è la posizione del Governo nel suo insieme sull'articolato in esame. Non mi risulta infatti che ci sia stata una valutazione collegiale su questo testo che, come ho detto, giudico negativamente dal momento che rappresenta un colpo di spugna per un anno di lavoro.

DE COSMO. Signor Presidente, già il collega Gianotti nel suo intervento ha chiarito la valenza politica di tipo parlamentare del nuovo testo Golfari-Gianotti: lui l'ha chiamato di compromesso, ma certamente ha contribuito e vuole contribuire a sbloccare una situazione che rischierebbe l'*impasse*.

Non ritengo che le osservazioni della collega Procacci, specialmente nella prima parte, circa il rischio di intravedere un ostruzionismo nel pacco consistente di emendamenti, possano avere credito, laddove sta a noi dimostrare il contrario. Io, per la prima volta (e vi chiedo scusa per il ritardo con il quale ho costretto il presidente Golfari a iniziare la seduta), ho organizzato un insolito ufficio di Presidenza prevalentemente preparatorio di questo incontro e mi sia consentito, per la prima volta, di sottolineare quest'oggi la presenza massiccia dei colleghi della 10ª Commissione: ne ho contati tredici in questo momento presenti rispetto ai cinque della 13ª Commissione; ciò dico non per un confronto numerico ma per poter raccomandare formalmente al presidente Golfari di iniziare immediatamente l'esame degli articoli e degli emendamenti perchè abbiamo tutte le motivazioni per poter rapidamente procedere allo stesso.

ROVEDA. Signor Presidente, io vorrei semplicemente evidenziare una situazione.

Ho pesato il libro di emendamenti che abbiamo davanti: chi ha elaborato questo ammasso di carta o ha voglia di fare ostruzionismo o ha voglia di giocare.

Qui purtroppo stiamo giocando con la piccola impresa. Io, signori, ho un'esperienza di circa trent'anni di piccola impresa quale titolare ed amministratore; ora non l'ho più perchè sono stato eletto parlamentare. Posso pertanto dirvi quale sarà la reazione dei destinatari di queste norme, se saranno ancora vessatorie: se si sarà raggiunta una certa età, si tirerà giù la saracinesca; se non si sarà raggiunta una certa età, si andrà all'estero, tenuto conto che ci sono delle ottime occasioni in Savoia per poter andare avanti molto bene con un'apertura, soprattutto in campo fiscale, che in Italia nemmeno si sogna. Infatti, mentre in Italia si inventano per legge i bilanci in attivo, in quel paese per un certo numero di anni ci sono sconti fiscali molto forti e altrettanti forti sconti sulla fornitura di energia.

Tutte queste cose vanno messe nel conto. Quando si manda avanti un'impresa, non esiste nessuna morale che non sia quella di produrre bene e a minor costo; quindi, se qui non si potrà più produrre, non si produrrà. Ma attenzione: non produrre significa non dare occupazione ai lavoratori di questo paese. Questa è una logica dura e ferrea.

Se i colleghi del marxismo, la vogliono risolvere nel loro stile, può anche darsi che in Italia vada loro bene, visto che invece è andata male in tutto il resto del mondo: però non credo che qui possa andare meglio più di tanto, perchè neanche per legge si può imporre che due più due non faccia quattro.

Nel varare certe leggi è indispensabile esaminare con coscienza l'impatto burocratico che esse possono avere su strutture che hanno scarsissima capacità di sopportarlo. Quindi bisogna stare molto attenti a non esagerare.

Mi rendo perfettamente conto che, se non ci mettiamo dalla parte di chi lotta contro i rischi industriali con una buona legge, possiamo rischiare un'altra Seveso, e questo non deve succedere; però attenzione: a voler seguire delle religioni, verdi, gialle o rosse, facciamo luogo a soluzioni fittizie come a Crotone; poi troveremo la gente che incendia i bidoni e dopo i bidoni incendierà le case e non ci sarà altro da fare che piangere, come sta succedendo adesso, visto che in tre giorni il Consiglio dei Ministri non ha ancora risolto la situazione e non la può risolvere, perchè se trova una soluzione per Crotone, deve trovarla uguale per tutta Italia.

Quindi andiamoci piano con un impianto di legge estremamente pesante dal punto di vista burocratico. Il recettore di queste norme è in genere un imprenditore che fa di tutto, dall'amministrazione alla verifica a tutto il resto, ma non ha una capacità produttiva nè una capacità di creazione di ricchezza superiori a quelle che gli permettono di far fronte al suo sostentamento e ai furti che il Governo perpetra con la tassa minima: non può sopportare altre spese.

Naturalmente poi ognuno è libero di muoversi in teoria come vuole; avverto però: se vince la teoria del: «Tanto quello si arrangia», «quello» tira giù la saracinesca. Lo faremo: e lo dico mettendomici dentro anch'io, perchè in questo momento sono tutto dalla parte dei piccoli imprenditori.

PAIRE. Signor Presidente, sarò molto sintetico.

Intanto dico che condivido all'ottanta per cento quello che ha detto il senatore Roveda, perchè lui è abituato a dire le cose in modo un po' crudo ma la verità finisce con l'essere quella.

Desidero fare solamente una puntualizzazione, dal mio punto di vista, su quanto egli ha detto.

Primo scopo di questa normativa è la salvaguardia del lavoratore, della salute dell'uomo e della salute dell'ambiente, e perciò tutta la produzione deve essere compatibile con la tutela ambientale e con la salute umana.

Volevo però fare la seguente osservazione. La prima normativa, che si è dimostrata inapplicabile tanto che dobbiamo nuovamente tornare sul problema, probabilmente ha già subito allora tutta l'influenza dell'organizzazione dei Verdi ed è per questo che è diventata inapplicabile.

Rispetto al nuovo che stiamo affrontando, ci saranno, fra le proposte emendative, alcune parti sicuramente compatibili con il testo concordato, e che io continuo a sostenere; ma vedo che qui, a occhio e croce, ci sono almeno 250 pagine di emendamenti firmati prevalentemente dalla collega Procacci. Ognuno ha diritto di presentare anche diecimila emendamenti, se ha la capacità e la possibilità di farlo, ma questo significa che o non vuole la legge, oppure vuole prevaricare la volontà della maggioranza.

Io credo che ciascuno abbia una quota di rappresentanza e che nessuno, individualmente o come Gruppo, possa imporre la propria volontà individuale o di Gruppo minoritario su tutti gli altri.

Allora, secondo me, tutti questi emendamenti hanno un significato fortemente ricattatorio oppure tendono a bloccare la legge, come peraltro la senatrice Procacci ha dichiarato, in quanto ha detto poc'anzi (e risulta a verbale) che la legge o la si fa come la vuole lei o non la si fa (lo ha detto in parole un po' diverse, ma lo ha detto). Spero che la collega non me ne voglia!

PROCACCI. Ho un buon carattere io!

PAIRE. Senatrice Procacci, le chiedo di collaborare al varo di una buona legge che è voluta non dalla maggioranza di Governo, ma dalla maggioranza numerica di questo Parlamento. Le chiedo di consentire a tale maggioranza di lavorare con impegno per raggiungere un risultato che la gente attende e che è importante per il nostro paese.

PARISI Vittorio. Ho già espresso in occasioni precedenti la posizione di Rifondazione comunista, una posizione che ribadisco anche qui. Noi non abbiamo presentato emendamenti; interverremo però puntualmente nella discussione per cercare, ogni volta che se ne presenterà l'occasione, di apportare delle correzioni al testo.

Mi resta da dire che a mio avviso l'atteggiamento assunto dal presidente de Cosmo è molto preoccupante. Se si intende arrivare ad una prova di forza, però, vuol dire che ci arriveremo, anche se la maggioranza di questo Parlamento certo non rappresenta il paese.

A mio avviso era assolutamente impensabile che la sostituzione del testo frutto di un lavoro collettivo della Commissione ambiente, durato oltre un anno, non scatenasse una reazione violenta, tanto più che qui stiamo trattando temi estremamente delicati.

Desidero poi far presente al senatore Roveda che se la piccola impresa italiana è in difficoltà questo di certo non avviene per colpa del marxismo, che in Italia non ha mai trovato attuazione, bensì per l'incapacità dimostrata dagli imprenditori che non sono in grado di rimontare la concorrenza internazionale. Non si venga ad accusare chi di colpe non ne ha affatto.

Desideriamo allora esprimere la nostra forte preoccupazione per il modo in cui la discussione si sta incanalando e lo denunceremo in tutte le sedi possibili.

La vecchia normativa è rimasta inoperante proprio perchè era stata studiata per non funzionare. La nuova non tiene minimamente conto non solo dell'ambiente, che è già così importante, ma neanche della

salute dei lavoratori. Questo ci allarma profondamente e ci faremo portavoce nel paese di tale allarme.

SPECCHIA. Signor Presidente, invece di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, il solo terreno su cui dovremmo confrontarci, stiamo riaprendo irritualmente la discussione generale. Fra tanti colleghi che si autoproclamano democratici, però, gli appartenenti al nostro Gruppo politico sembrano essere i soli a restare fermamente convinti che tutte le posizioni sono legittime e a non scandalizzarsi per la posizione assunta dalla collega Procacci, la quale, non condividendo il testo al nostro esame, che non è della maggioranza ma dei senatori Golfari e Gianotti, ha presentato un elevato numero di emendamenti per modificarlo. Ha fatto cioè quanto il Regolamento le consente.

Vorrei invitare i colleghi allora a creare un clima di lavoro più disteso. Mi rendo conto che ci dividono interessi diversi, dobbiamo cercare però di superare i singoli punti di vista personali e preoccuparci della nostra industria, grande, media o piccola che sia, e della salute della gente e del nostro ambiente.

Andiamo avanti allora con il nostro lavoro e cerchiamo in concreto di vedere se e come sarà possibile conciliare le varie posizioni.

Vorrei infine invitare il senatore de Cosmo a cercare di evitare che tra le due Commissioni si giunga ad un braccio di ferro: sono convinto che non era certo questo il suo intendimento e che forse ha semplicemente usato delle espressioni poco felici che hanno tradito il suo vero pensiero. Un braccio di ferro comunque sarebbe davvero poco produttivo e ci impedirebbe di risolvere la questione.

Tutti noi abbiamo a cuore la situazione, cerchiamo di trovare perciò una composizione degli interessi e di lavorare in modo più sereno.

DE COSMO. Signor Presidente, mi dispiace, ma mi trovo costretto nuovamente ad intervenire per fornire un chiarimento telegrafico. Io avrei voluto semplicemente rendere più celere l'esame del provvedimento; come rilevava il collega Specchia, però, è evidente che non ho espresso con sufficiente precisione quanto pensavo riuscendo così ad essere frainteso.

Io volevo semplicemente ricordare ai colleghi che il testo a noi sottoposto ha cercato di recepire le istanze portate avanti dai vari componenti delle due Commissioni e, poichè ritengo che sia interesse comune approvarlo prima che la legislatura abbia termine, cercavo di accelerarne l'*iter*. Niente era però più lontano dai miei intendimenti che iniziare un braccio di ferro tra le due Commissioni. Oltretutto sono assenti, perchè impegnati altrove, proprio i colleghi dalla 10ª Commissione che hanno presentato più emendamenti. Se avessi voluto far prevalere il punto di vista della Commissione industria, allora, avrei fatto quanto meno sì che quei colleghi partecipassero ai lavori.

Quando ho contato e ho detto che erano presenti tredici senatori della 10ª Commissione a fronte di cinque della 13ª, non ho inteso affatto sottolineare la preponderanza della Commissione industria; ma anche in questo caso forse non sono stato compreso e allora sarò più chiaro.

Siccome mi è parso di cogliere nelle parole della collega Procacci (che forse ha buone motivazioni per pensarlo) un riferimento a qualche tentativo ostruzionistico, ho tenuto a precisare che ho riunito un ufficio di Presidenza per raccomandare ai vari Gruppi della 10ª Commissione la presenza e l'impegno per questo provvedimento; do atto a tutti i Gruppi di questa presenza qui e se ho voluto sottolineare la presenza come non mai di tredici componenti della 10ª Commissione paragonandola ai cinque o sei membri della 13ª Commissione, l'ho fatto per dire che ciò che si afferma sotto voce a proposito di un tentativo ostruzionistico di componenti della 13ª Commissione non è fondato appunto per quel basso numero di presenze.

Questo era il senso delle mie parole e questo è il senso della mia conclusione formale: ripeto di nuovo l'invito al presidente Golfari di procedere all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Poi si potrà nei fatti (e, a cominciare da me e dai colleghi della Commissione industria, in questo senso, positivo, costruttivo, si può parlare di confronto-sfida ai colleghi della 13ª Commissione) verificare se vogliamo portare a conclusione o meno il provvedimento.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, intervengo in quanto devo due risposte rapidissime al senatore de Cosmo, il quale mi ha chiamato in causa due volte facendomi due domande.

Alla prima domanda rispondo che io sono ancorato al testo del presidente Golfari adottato il 15 luglio scorso dalle Commissioni riunite, e questo l'ho già detto.

Alla seconda domanda rispondo che è da un anno che noi chiediamo di arrivare in porto, ma non con un testo qualsiasi, bensì con un testo che rispetti veramente la salute dei lavoratori e l'ambiente. Questo testo non ha tale fisionomia: ecco il perchè della nostra contrarietà.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente de Cosmo e tutti i colleghi che hanno profuso il proprio impegno in questo dibattito, che trova ora la sua necessaria conclusione: ho scelto di consentirlo, nonostante la sua irritualità, per l'evidente importanza delle dichiarazioni rese dal relatore facente funzioni, che avrebbero potuto anche determinare qualche Gruppo a rivedere le sue posizioni emendative. Vista però la sua dilatazione oltre i limiti imposti dalla necessità di procedere celermente all'esame degli articoli, dichiaro chiuso anche questo dibattito incidentale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel nuovo testo elaborato da me e dal senatore Gianotti, il quale – come già ho detto all'inizio di seduta – svolgerà le mansioni di relatore alle Commissioni riunite.

Prima di dare lettura degli articoli, richiamo la procedura che intendo rigorosamente seguite. Illustrazione e discussione di tutti gli emendamenti ad un articolo, pareri del relatore e del Governo, infine le dichiarazioni di voto. Non possiamo passare alle votazioni in quanto, non essendo ancora scaduti i termini, siamo in attesa dei pareri richiesti alle Commissioni competenti.

Do lettura dell'articolo 1 del testo-base:

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge. Definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

2. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) attività industriale:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonchè il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;

b) fabbricante chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

1) per l'applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonchè le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;

2) per l'applicazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le seguenti parole*: «immediato o differito».

1.1 ROVEDA, PERIN, TABLADINI, LEONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente definizione:

«d-*bis) Audit* di sicurezza: valutazione del sistema di gestione delle attività soggette alla presente legge, effettuata in base a metodiche stabilite in normative internazionali, europee o nazionali, per la valutazione dei sistemi di qualità, comprendente la verifica della

rispondenza degli impianti industriali alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1993 e dell'efficienza del sistema in essere per la loro gestione, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitare le conseguenze per l'uomo e l'ambiente all'interno e all'esterno dello stabilimento».

1.2 PAIRE

ROVEDA. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 prevede soltanto la soppressione delle parole: «immediato o differito», alla lettera *c*) del comma 2: esse sono a mio giudizio inessenziali, perchè se si tratta di un pericolo grave immediato o differito vuol dire che c'è sempre, quindi è inutile scriverlo. È come dire: «Prendiamo gli alti e i bassi», il che equivale a dire che li prendiamo tutti.

PAIRE. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 si illustra da sè.

GIANOTTI, *f.f. relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, non avrei difficoltà ad accettarlo, a patto che la dizione risulti corrispondente alla definizione normativa adottata in sede comunitaria.

Mi dichiaro contrario, invece, all'emendamento 1.2; ritengo infatti che i suoi contenuti possano formare oggetto di una circolare applicativa e che non ci sia bisogno di esplicitarli in una legge.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non ha obiezioni riguardo all'emendamento 1.1 che recepisce la dizione presente nella direttiva CEE 82/501. Del resto mi sembra ininfluente che l'espressione «immediato o differito» sia presente o meno nel testo.

Sull'emendamento 1.2 mi rimetto alle Commissioni.

PROCACCI. Voterò contro l'emendamento 1.1 perchè ritengo che, approvandolo, non sopprimeremo parole ininfluenti ma andremo ad incidere su un linguaggio legislativo che ha un suo profondo senso e significato. Seveso ha dimostrato che determinati incidenti, oltre ai morti, ai feriti, alle alterazioni dell'*habitat* provocati immediatamente, possono produrre effetti , quali alterazioni dell'organismo o l'insorgere di patologie, che si fanno sentire a distanza di anni.

Ritengo allora che sia preferibile lasciare il testo così com'è e non ricordo del resto che la direttiva comunitaria si discosti dalla dizione prevista nell'articolo 1. Sarebbe forse il caso di controllare meglio.

CHERCHI. Concordo con quanto detto dalla collega Procacci e ritengo che esistano pericoli gravi immediati e pericoli differiti. Alcune conseguenze dell'incidente di Chernobyl si sono fatte avvertire solo a molta distanza di tempo. Dovremmo mantenere allora la dizione prevista dal testo.

GIOLLO. Anch'io sono contrario all'emendamento 1.1. Sono convinto infatti che l'eliminazione dei termini «immediato e differito» renderebbe troppo vaga e generica la definizione del pericolo.

ROVEDA. È chiaro che se ad un sostantivo aggiungiamo delle aggettivazioni lo definiamo sempre di più. Se però vogliamo circoscrivere esattamente il pericolo dovremmo anche specificare se è terrestre, se si fa sentire nell'acqua o nello spazio, se interessa l'uomo o solo gli animali e così via. A mio avviso invece un pericolo va evitato in quanto tale e deve essere inteso nella sua totalità.

TURINI. Un pericolo però può essere avvertito immediatamente o solo dopo un certo spazio temporale. Noi dobbiamo fare in modo che siano tutelati anche i soggetti che vengono colpiti a distanza di tempo. A mio parere allora è preferibile lasciare il testo così com'è.

CITARISTI. Sono dello stesso avviso, è meglio lasciare il testo invariato.

PARISI Vittorio. Anche se per dichiarazione di voto ha già preso la parola un collega appartenente al mio Gruppo, vorrei ugualmente aggiungere che da Seveso abbiamo imparato che oltre ai danni immediati ce ne possono essere altri, davvero terrificanti, avvertibili solo a distanza di anni. Mi sembra allora importante specificare questo concetto anche se può sembrare ovvio. Non possiamo dimenticare quanto abbiamo vissuto sulla nostra pelle.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se vogliamo aggiungere queste specificazioni per motivi, diciamo così, «sentimentali», allora facciamolo pure.

PAIRE. Io invece sono dell'avviso che sia ininfluente specificare o no di che pericolo si tratta. Sarebbe diverso se parlassimo solo di un pericolo grave immediato, perchè in questo caso escluderemmo quello differito. Ma se parliamo semplicemente di pericolo è chiaro che intendiamo riferirci a tutti quegli effetti che possono derivare da una determinata attività, siano essi immediati o futuri. Penso allora che l'emendamento potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.1.

DE COSMO. Vorrei ricordare ai colleghi che, a norma del Regolamento, le dichiarazioni di voto possono essere svolte da un solo senatore per ciascun Gruppo parlamentare a meno che non s'intenda intervenire in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

ROVEDA. Signor Presidente, l'*audit* di sicurezza è un elemento fondamentale del sistema normativo al quale si intende dar vita. L'emendamento 1.2 tende a dare una definizione precisa che non può esser fatta con regolamento perchè può anche andare fuori dal dettato della legge. Pertanto, a nome del mio Gruppo, dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, dispongo l'accantonamento anche dell'emenda-

mento 1.2; pertanto si procederà alla votazione dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti in altra seduta.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione della legge)

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;

b) la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

c) le attività estrattive e le altre attività minerarie;

d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi.

Ricordo che a questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

ROVEDA. Signor Presidente, a questo punto, visto che si mettono in condizioni precarie tante piccole aziende per consentire a tutti la sicurezza, non vedo per quali ragioni debbano essere lasciate fuori le installazioni militari e quelle delle forze di polizia. Questi signori non sono migliori o più attenti degli altri, ma certe volte sono peggiori, semplicemente perchè si credono infallibili.

La fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni probabilmente sono stati lasciati fuori in quanto seguono una normativa particolarmente più rigida.

Le attività estrattive e le altre attività minerarie perchè vengono escluse? Perchè sono in crisi? Non è sufficiente: anche l'industria è in crisi.

Gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi invece ritengo che, anch'essi, siano stati esclusi in quanto soggetti a normative più severe.

Direi quindi che questo articolo 2 è un po' una mescola di enti che sono stati esclusi perchè disciplinati da normative più severe (e mi sta bene), ma anche di enti che sono stati esclusi in quanto si credono al di sopra e che invece alla fine possono rischiare di essere le reali cause di gravi problemi: e non sarebbe la prima volta che succede.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento della votazione dell'articolo 2.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Obblighi dei fabbricanti)

1. Il fabbricante, nell'esercizio di attività industriali, è tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a

limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, dei dipendenti e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro.

3. L'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge non solleva il fabbricante dalle responsabilità derivanti dai princìpi generali dell'ordinamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in adempimento delle disposizioni operative che gli verranno trasmesse dagli enti preposti».

3.1 ROVEDA, PERIN, TABLADINI, LEONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis*. Per le attività di cui al comma 4 del presente articolo, l'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti si intende effettuata se l'attività è conforme – nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione – alle vigenti disposizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di tutela della popolazione e dell'ambiente in particolare a quelle richiamate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.

2-*ter*. Il fabbricante è esentato dagli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, qualora le quantità di sostanze di cui all'allegato IV siano quelle che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In attesa del citato decreto del Presidente della Repubblica valgono le quantità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.

2-*quater*. Per le attività di cui al comma 4 del presente articolo il fabbricante è tenuto all'invio – al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 13, competente per territorio – di una comunicazione sottoscritta che attesti le caratteristiche sommarie dell'impianto e le quantità delle sostanze di cui al precedente comma 4».

3.2 PIERANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis*. Per le attività di cui al comma 4 del presente articolo, l'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti si intende effettuata se l'attività è conforme – nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione – alle vigenti disposizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di tutela della popolazione e dell'ambiente in particolare a quelle richiamate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.

2-*ter*. Il fabbricante è esentato dagli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, qualora le quantità di sostanze di cui all'allegato IV siano quelle che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In attesa del citato decreto del Presidente della Repubblica valgono le quantità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.

2-*quater*. Per le attività di cui al comma 4 del presente articolo il fabbricante è tenuto all'invio – al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 13, competente per territorio – di una comunicazione sottoscritta che attesti le caratteristiche sommarie dell'impianto e le quantità delle sostanze di cui al precedente comma 4».

3.3 BONIVER

ROVEDA. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.1.

Se lasciamo così com'è il comma 2 dell'articolo 3, ogni azienda darà a chi vi lavora o agli esterni delle indicazioni differenti. Riteniamo quindi che sia estremamente importante aggiungere, alla fine del comma 2, la frase: «in adempimento delle disposizioni operative che gli verranno trasmesse dagli enti preposti».

Cioè, si deve far riferimento a un regolamento applicativo, perchè altrimenti – torno a dirlo – vi saranno *tot capita tot sententiae*, ogni ditta andrà per conto suo facendo le cose più strane e anche forse le più imprudenti di questo mondo, tanto poi, al massimo, quando verrà qualcuno a controllare dovrà dimostrarlo.

Cominciamo invece a fare un regolamento di attuazione, dopo di che, al massimo, ci sarà da vedere se lo si è seguito un po' di meno o un po' di più.

Direi che l'emendamento 3.1 è veramente molto importante.

CHERCHI. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 3.2.

BALDINI. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 3.3.

GIANOTTI, *f.f. relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, circa l'emendamento 3.1 il mio parere è che sia superfluo, in quanto un regolamento di attuazione sarà sicuramente fatto. Essendo nelle

competenze del Governo lascio a lui la possibilità di dare una risposta più precisa.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.2 e 3.3, che sono identici, esprimo il mio parere contrario in quanto anche in questo caso si tratta di normative che possono essere comprese nel regolamento di attuazione e non accolte direttamente nella legge.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, sull'emendamento 3.1 esprimo parere favorevole, perchè mi sembra una puntualizzazione utile.

Circa gli emendamenti 3.2 e 3.3, mi sembra che nel merito nulla dovrebbe ostare da parte del relatore, il quale semplicemente ritiene che tali normative possano essere rinviate al regolamento di attuazione da predisporsi da parte del Governo.

Su tali emendamenti mi rimetto alla valutazione delle Commissioni.

CITARISTI. Signor Presidente, mi pare che abbia ragione il collega Gianotti, in quanto all'articolo 10 si dice già che «con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente (...) stabilisce le norme generali di sicurezza cui devono attenersi (...) tutti i fabbricanti», quindi è implicito che devono attenersi alle norme del decreto e mi pare superfluo ripeterlo all'articolo 3.

Pertanto, dichiaro voto contrario all'emendamento 3.1.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, sull'emendamento 3.1 dichiaro la nostra astensione.

SPECCHIA. Signor Presidente, dichiaro voto favorevole sull'emendamento 3.1.

PROCACCI. Signor Presidente, sono contraria all'emendamento 3.1 perchè mi sembra che andiamo a stabilire un principio di corresponsabilità della pubblica amministrazione su scelte che appartengono invece strettamente al fabbricante; ciò tanto più che, al comma 2 dell'articolo 3, si fa riferimento ai sistemi di sicurezza e alla conoscenza primaria del rischio e quindi a tutte quelle metodologie dentro lo stabilimento che devono tendere alla riduzione e al governo del rischio. È chiaro che queste sono di competenza del fabbricante.

Capisco che l'emendamento può a prima vista sembrare accattivante; approvandolo però rischieremo di costituire un alibi per il fabbricante.

Spero di aver motivato chiaramente il perchè del mio voto contrario.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento della votazione dell'emendamento 3.1.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

PROCACCI. Signor Presidente, mi dolgo davvero che i colleghi che hanno presentato questi due emendamenti così impegnativi non siano qui ad illustrarceli. La loro lettura infatti non mi risulta sufficientemente chiara e tale da farmene comprendere lo spirito. Mi sembra allora che gli emendamenti siano riduttivi e che, quanto meno, andrebbero formulati diversamente od integrati; ma forse cambierei opinione se i colleghi Pierani e Boniver, che li hanno presentati, potessero chiarircene meglio la *ratio*. Poichè questo non è possibile però, e poichè è onesta e sincera preoccupazione di tutti noi lavorare in modo corretto, mi sento a disagio nel pronunciarmi su questi testi e preferisco astenermi.

CITARISTI. Anche a noi non risulta dalla loro lettura quale sia il vero significato degli emendamenti, ma, così stando le cose, non possiamo che dichiararci contrari ad essi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, dispongo l'accantonamento della votazione degli emendamenti 3.2 e 3.3, nonchè dell'articolo 3.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Obblighi di notifica e di autocertificazione)

1. Sono soggetti all'obbligo della notifica, con le procedure di cui all'articolo 5, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, operino in stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della notifica i soggetti che intraprendano un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1. Tali soggetti possono allegare alla notifica una

perizia giurata sottoscritta da uno o più professionisti esperti in materia, iscritti nei competenti albi professionali, che attesti:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 10, comma 1;

c) la conformità del progetto relativo all'attività industriale alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989.

3. Fermo il disposto dell'articolo 10, comma 2, lettera *d)*, sono soggetti all'obbligo di autocertificazione, con le procedure di cui all'articolo 6, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

4. Sono altresì soggetti all'obbligo dell'autocertificazione i fabbricanti che intraprendano un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 3. Tali soggetti devono allegare all'autocertificazione una dichiarazione relativa all'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo 10, comma 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *numero 5, sostituire la parola*: «accidentali» *con le seguenti*: «derivate da incidenti prevedibili».

4.1 ROVEDA, PERIN, TABLADINI, LEONI

Al comma 2, seconda riga, sostituire le parole: «i soggetti che intraprendano un'attività industriale» *con le seguenti*: «i soggetti che inizino la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un'attività industriale».

4.3 PROCACCI

Al comma 2, seconda riga, sostituire le parole: «i soggetti che intraprendano un'attività industriale» *con le seguenti*: «i soggetti che inizino la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un'attività industriale».

4.7 SPECCHIA, TURINI

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole*: «nell'allegato IV» *aggiungere le seguenti*: «nell'ambito dei limiti ivi indicati».

4.5 PIERANI

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole*: «nell'allegato IV» *aggiungere le seguenti*: «nell'ambito dei limiti ivi indicati».

4.6 BONIVER

Al comma 3, lettera a), *sostituire la parola*: «accidentali» *con le seguenti*: «derivate da incidenti prevedibili».

4.2 ROVEDA, PERIN, TABLADINI, LEONI

Al comma 4, seconda riga, sostituire le parole: «i fabbricanti che intraprendano» *con le seguenti*: «i fabbricanti che inizino la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di».

4.4 PROCACCI

Al comma 4, seconda riga, sostituire le parole: «i fabbricanti che intraprendano» *con le seguenti*: «i fabbricanti che inizino la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di».

4.8 SPECCHIA, TURINI

ROVEDA. Con l'emendamento 4.1, al comma 1, lettera *a)*, numero 5, proponiamo di sostituire la parola «accidentali» con le altre: «derivate da incidenti prevedibili». Se infatti l'industria petrolifera o chi si occupa degli acquedotti fa uso di rabdomanti, in genere le industrie non dispongono di cartomanti ai quali chiedere cosa «incidentalmente» potrà capitare. Chi può prevedere infatti cosa succederà se, in un prodotto chimico, a seguito di un incidente aereo, tanto per fare un esempio, viene a mescolarsi un prodotto chimico diverso? Con la dizione prevista nel testo può succedere di tutto anche che un produttore finisca nei guai a causa di un incidente che si trova a subire e che non era in alcun caso in grado di prevedere.

Il termine «accidentale» ci riconduce troppo alla casualità. Dobbiamo invece circoscrivere la questione al malfunzionamento di un impianto e non allargarla a qualsiasi tipo di incidente.

Con l'emendamento 4.2 propongo, in un punto diverso del testo, esattamente al comma 3, lettera *a)*, la stessa modifica che ho illustrato adesso.

PROCACCI. L'emendamento 4.3 ripropone un altro emendamento già presentato, discusso, votato e approvato quando discutemmo il testo Golfari del 26 gennaio scorso.

PRESIDENTE. Penso che alla Commissione industria finiranno per sognarselo la notte, quel testo!

PROCACCI. Avevo presentato quell'emendamento dopo aver approfondito la materia con i tecnici di vari Ministeri che hanno supportato il lavoro della 13ª Commissione. In seguito a tali approfondimenti mi sono convinta che non dobbiamo limitarci a considerare solo l'inizio dell'attività industriale, bensì anche la fase che lo precede, la fase cioè che riguarda la progettazione e la realizzazione dell'impianto. Altrimenti quanto è già accaduto in Emilia e Romagna tornerà a ripetersi e impianti che non avrebbero dovuto neanche essere costruiti, perchè pericolosi, provocheranno ancora conflitti relativamente alla loro entrata in produzione.

Per risparmiare energie, soldi, tempo, discussioni, conflitti fra i vari Ministeri e con le popolazioni locali, sarebbe meglio dunque far riferimento già alla fase progettuale ed è per questo che al comma 2, seconda riga, propongo di sostituire le parole: «I soggetti che intraprendano un'attività industriale» con le altre: «I soggetti che inizino la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un'attività industriale».

Propongo poi una modifica analoga al comma 4 dell'articolo con l'emendamento 4.4.

Penso che una razionale organizzazione della produzione passi anche attraverso l'approvazione di questi emendamenti.

SPECCHIA. Signor Presidente, mi rimetto – per l'emendamento 4.7, identico all'emendamento 4.3, e per l'emendamento 4.8, identico all'emendamento 4.4 – alla illustrazione della collega Procacci.

BALDINI. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 4.6.

CHERCHI. Signor Presidente, faccio mio e do per illustrato l'emendamento 4.5.

GIANOTTI, *f.f. relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, circa l'emendamento 4.1, si tratta di una questione di natura tecnica.

L'espressione: «reazioni accidentali» ha un significato preciso; se si sostituisce la parola: «accidentali» con le altre: «derivate da incidenti prevedibili», io non sono in grado, dal punto di vista tecnico, di valutare il significato di questa seconda espressione.

Pertanto sospendo il mio giudizio e mi rimetto alle Commissioni.

Lo stesso discorso vale ovviamente per l'emendamento 4.2.

Circa gli emendamenti 4.3 e 4.7 nonchè il 4.4 e il 4.8, sono portato a dichiararmi contrario. Capisco il senso degli emendamenti, perchè si dice – come la collega Procacci illustrava – che un'attività industriale va considerata dal momento in cui viene progettata; ma l'espressione: «progettazione di un'attività industriale» è un'espressione che non regge e che può far pensare ad un controllo che si esercita sul progetto urbanistico, eccetera.

Invece la formulazione presente nell'articolo 3 è: «intraprendano un'attività industriale», e intraprendere un'attività industriale non significa iniziare la produzione, ma significa compiere tutta una serie di atti.

Pertanto io preferisco la formulazione esistente, respingendo le proposte emendative dei colleghi.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.5 e 4.6, introdurre, dopo le parole: «nell'allegato IV», le altre: «nell'ambito dei limiti ivi indicati», a me pare francamente pleonastico, perchè sarebbe come dire: «esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, nell'ambito dei limiti indicati nell'allegato IV». Quindi esprimo parere contrario a tali emendamenti.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Credo che gli emendamenti 4.5 e 4.6, di contenuto identico, intendessero che nel testo si fa riferimento solo alla sostanza e non al limite che è previsto nell'allegato IV e quindi costituiscano semplicemente una specificazione.

Se però questa già risulta – come mi sembra evincere dalla discussione – mi pare che li si possa ritenere inutili. Chiedo pertanto ai proponenti di ritirarli piuttosto che costringere il Governo ad esprimere su di essi parere contrario.

Riassumendo, il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, a parte gli emendamenti 4.5 e 4.6, per i quali chiede ai presentatori di ritirarli.

CHERCHI. Signor Presidente, accedo alla richiesta del Governo e ritiro l'emendamento 4.5.

BALDINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.6.

PRESIDENTE. Il Governo e il relatore si sono rimessi alle Commissioni per quanto riguarda la parola: «accidentali», che dovrebbe essere sostituita, secondo l'emendamento 4.1, dalle parole: «derivate da incidenti prevedibili».

Il relatore giustamente (ma anch'io) non riusciva a capire il significato della seconda locuzione; le «reazioni accidentali» si capisce che cosa sono, ma le «reazioni derivate da incidenti prevedibili» che cosa sono? Se questi incidenti sono prevedibili, il fabbricante deve porvi rimedio e modificare l'impianto.

CITARISTI. Dichiaro voto conforme al parere contrario espresso dal relatore.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, io sono per il mantenimento della dizione originaria, che ha un uso consacrato nel settore e ha un significato ben preciso, mentre l'espressione: «reazioni derivate da incidenti prevedibili» è risibile.

Pertanto dichiaro voto contrario all'emendamento 4.1.

SPECCHIA. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto contrario all'emendamento 4.1, perchè oltretutto le due dizioni hanno un significato diverso; una cosa è dire: «reazioni accidentali», altra cosa è dire: «reazioni derivate da incidenti prevedibili»; sono due cose completamente diverse. Certo, per il collega Roveda la seconda dizione magari è preferibile, però il significato è diverso, le due dizioni vogliono dire cose diverse.

PROCACCI. Io sono perfettamente d'accordo con il giudizio che ha espresso or ora il collega Specchia: si tratta davvero di termini che hanno un significato profondamente diverso. Quindi io voterò contro l'emendamento 4.1.

BALDINI. Signor Presidente, dichiaro voto contrario all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento della votazione dell'emendamento 4.1.

ROVEDA. Signor Presidente, io non posso concordare con gli emendamenti 4.3 e 4.7 per il semplice fatto che qui si confonde il pensiero con gli atti. La progettazione è un atto di pensiero che si concretizza al massimo in un segno di carboncino su un foglio da disegno o qualche cosa del genere. A questo livello si può pensare e fare qualunque cosa; anche la stessa realizzazione dell'impianto sovente non ha, a questo riguardo, alcuna rilevanza perchè esso può non entrare in funzione. Faccio l'esempio di Montalto di Castro che, costruito e quasi ultimato per essere una centrale nucleare, a seguito di un pò di isterismi vaganti, è stato trasformato in una centrale termoelettrica. In questo caso, quindi, l'espletamento di tutte le pratiche che noi qui prevediamo sarebbe risultato del tutto inutile, ma avrebbe avuto un impatto burocratico enorme. Si tenga presente infatti che uno dei freni maggiori alla libertà d'azione sul mercato è costituito proprio dalla burocrazia.

Per questi motivi, dunque, dichiaro il voto contrario del mio Gruppo sugli emendamenti 4.3 e 4.7, di contenuto identico.

BALDINI. Signor Presidente, anche io voterò contro gli emendamenti in questione, per le stesse motivazioni esposte dal relatore.

GIOLLO. Noi invece voteremo a favore di questi due emendamenti in quanto precisano le diverse fasi che danno luogo ad un'attività industriale. La progettazione non è un qualcosa che si ha soltanto in testa: quando la si inizia vi è già la volontà di avviare una certa attività. A mio avviso, infatti, un soggetto inizia la progettazione dopo aver condotto degli studi preliminari e quindi, in alcuni casi, dopo aver sopportato anche oneri non indifferenti, il che significa che costui è determinato ad arrivare, in un secondo tempo, a svolgere una certa attività.

Pertanto, la dizione «i soggetti che inizino la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un'attività industriale» mi pare sia molto più specifica e piu chiara che non l'originaria «i soggetti che

intraprendono un'attività industriale» in quanto il termine «intraprendono» non dà alcuna garanzia circa l'effettivo inizio dell'attività.

CHERCHI. Signor Presidente, mi permetto di suggerire alla senatrice Procacci di eliminare dal suo emendamento la parola «progettazione». Infatti, uno studio o una progettazione di massima costituiscono delle fasi assolutamente preliminari, allo stato delle quali non è dato prevedere esattamente quello che accadrà in seguito. Tra l'altro, non è neanche chiaro di quale progettazione si tratterebbe, se di quella di massima o di quella esecutiva. Al contrario, sono del parere che abbia senso parlare di realizzazione e di esercizio di un'attività industriale e quindi ritengo giusto imporre l'obbligo della notifica nel momento in cui si passa ad una fase operativa.

PROCACCI. Signor Presidente, accetto la proposta del collega Cherchi, anche se, personalmente, avrei preferito conservare la formulazione originaria del mio emendamento, che ritengo più chiara ed esaustiva. È vero infatti che noi abbiamo una visione diversa del problema, ma io non credo che sia piacevole per un imprenditore costruire uno stabilimento che poi non potrà entrare in funzione. Tra l'altro, mi lascia molto perplesso l'esempio fatto dal senatore Roveda di Montalto di Castro, come se fosse una sorta di divertimento sperperare il denaro pubblico in questo modo; ritengo che alla base di ciò vi sia una concezione del liberismo produttivistico aberrante.

In ogni caso, non voglio essere polemica e quindi accolgo la richiesta del senatore Cherchi.

PRESIDENTE. Se mi è consentito un chiarimento. Il fatto è che in questo modo i soggetti debbono fare la notifica tre volte: prima al momento della presentazione del progetto; poi al momento della costruzione, perchè il termine «realizzazione» sta a indicare l'inizio dei lavori, e infine al momento dell'avvio dell'esercizio dell'attività industriale.

GIANOTTI, *f.f. relatore alle Commissioni riunite*. A questo riguardo, si pone un problema di coerenza della legge. Qui infatti noi diciamo che un fabbricante, prima di intraprendere un'attività industriale, deve notificare, allegando tutta una serie di documenti di cui all'articolo 5, qual è lo stato dell'impianto. Entro un certo periodo, l'autorità competente deve procedere alla verifica e concedergli o meno l'autorizzazione; se la nega deve specificare quali adempimenti debbono essere posti in essere.

Questa è la strada che prevede la legge, vale a dire il fabbricante è libero di fare quello che vuole, ma deve sapere che, quando comincia l'attività, se non è perfettamente in regola con tutte le norme, lo stabilimento resterà chiuso. Un'altra via che si potrebbe seguire, ma che stravolgerebbe l'impianto della legge, è quella di prevedere per lo Stato di seguire direttamente tutte le singole fasi, sottoponendo ad un processo di verifica continua tutti gli stadi dell'opera. Ripeto, questa è un'altra strada, che però stravolge la logica della legge per cui non mi sentirei di percorrerla.

PROCACCI. Signor Presidente, propongo di accantonare gli emendamenti 4.3 e 4.7 nel tentativo di consentire ai proponenti di riformularli in modo più corretto.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta di accantonamento degli emendamenti 4.3 e 4.7, avanzata dalla senatrice Procacci e dispongo altresì l'accantonamento dei rimanenti emendamenti 4.2, 4.4 e 4.8, nonchè dell'articolo 4.

PARISI Vittorio. Signor Presidente, chiedo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA